



COMUNE DI PERRERO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1 DEL 30-04-2021

Oggetto: ALPEGGIO 2021

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di aprile, il Sindaco Richaud Laura

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265.

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 08.02.1954, n. 320.

Vista la Legge 09.06.1964, n. 615 che dispone l'attuazione della bonifica sanitaria negli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e le successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge 23.1.1968, n. 33 che modifica la Legge 09.06.1964, n. 615.

Vista la Legge 23.12.1978, n. 833 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, e le successive modifiche ed integrazioni.

Visto il D.P.R. 31.3.1979 che attribuisce ai Comuni ed alle Comunità Montane le funzioni già esercitate dall'Ente Nazionale Protezione Animali di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

Vista la Legge Regionale 26.10.1982, n. 30 "Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari".

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Vista la Legge Regionale 19.7.2004, n. 18 "Identificazione degli animali di affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13.4.1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)".

Vista la Direttiva dell'Assessorato Regionale alla Sanità n. 4 del 21.5.1992 che disciplina l'alpeggio del bestiame.

Visto il D.M. 2.7.1992, n. 453, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini.

Vista la Circolare Min. San. 11.1.1994, n. 1 che reca norme relative allo spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza e pascolo vagante.

Visto il D.P.G.R. 16.3.1994, n. 1023, che emana norme di attuazione per le operazioni di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina, dalla brucellosi bovina, ovina e caprina e dalla leucosi bovina enzootica.

Visto il D.M. 27.8.1994, n. 651 "Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini".

Visto il D.M. 31.5.1995, n. 292 "Regolamento recante modificazioni al D.M. 2.7.1992, n. 453, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini.

Visto il D.M. 2 febbraio 2016 “Piano Nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva degli equidi”.

Visto il D.P.G.R. 6.9.1995 n. 3716 “Registrazione sanitaria degli equini e profilassi dell’anemia infettiva”.

Visto il D.M. 15.12.1995, n. 592 “Regolamento concernente il piano nazionale per l’eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini”.

Visto il D.P.R. 30.4.1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali” e le successive modifiche ed integrazioni.

Visto il D.M. 2.5.1996, n. 358 “Regolamento concernente il piano nazionale per l’eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini”.

Visto il D.M. 12.8.1997, n. 429 “Regolamento recante modifiche ai DD. MM. 453/92, 651/94 e 358/94”.

Visto il D.P.G.R. 10.9.1999, n. 63 “Eradicazione della Brucellosi bovina ed ovicaprina”.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 38-2475. Approvazione del Programma regionale di eradicazione e di profilassi della rinotracheite infettiva bovina per il periodo 2021-2023.

Vista la Direttiva 1/2004/27.03 “Linee guida per il Piano regionale di eradicazione e controllo della rinotracheite infettiva bovina”.

Visto il D.M. 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale” e la conseguente Determina Regionale 428 del 20 luglio 2016.

Vista Ordinanza 6 agosto 2013 e successive modificazioni prorogata dall’ordinanza 18 luglio 2019, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.

Vista la Legge Regionale n. 5 del 15 marzo 2001 “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”).

Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2016/168 della Commissione del 5.2.2016 “Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne per tubercolosi bovina dell’intera Regione Piemonte”.

Vista l’Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 (Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica) e le relative indicazioni regionali, di concerto con il D.M. 28 giugno 2016 “Modifica dell’allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996 n.31.

Considerato che la tubercolosi e la brucellosi rappresentano le zoonosi di maggior rilievo sociale, incluse nell’allegato 1 della direttiva 92/17/CEE.

Visto il Dispositivo Dirigenziale n. 0017522-26/06/2019-DGSAF-MDS-P e s.m. e i. “Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) – Misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale”.

Al fine di tutelare la sanità degli allevamenti bovini ed ovicaprini e la salute della popolazione residente e di quanti frequentano il territorio a scopo turistico.

Sentito il competente Servizio Veterinario – S.C. Sanità Animale – Area A dell’ASL TO3.

Ritenuto dover adottare idoneo provvedimento al fine di salvaguardare da eventuali malattie diffuse anche gli animali selvatici appartenenti al patrimonio faunistico.

Invitati i proprietari ad adottare, nel tragitto compiuto dagli animali per recarsi agli alpeggi e durante la successiva demonticazione, gli accorgimenti necessari ad evitare danni alle colture in atto ed alla fienagione.

Considerato che negli anni passati, in alcuni alpeggi di alta quota situati nel territorio dell'ASL TO3, si sono verificate situazioni di pericolo per i conduttori di mandrie e greggi nonché per gli stessi animali a causa di improvvisi peggioramenti delle condizioni atmosferiche.

Preso atto delle indicazioni emanate dal Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte "Emergenza Covid – 19 Indicazioni circa spostamenti a piedi di mandrie verso pascolo\alpeggio".

ORDINA

- La monticazione, l'alpeggio ed il pascolo vagante del bestiame nel territorio comunale è consentito solo nel rispetto della normativa in vigore comunitaria, nazionale e regionale sulla movimentazione degli animali, oltre che delle disposizioni di seguito elencate.
- È vietata la monticazione e l'alpeggio di mandrie e greggi non scortate da Mod. n. 7 (ex art. 42 R.P.V. – D.P.R. 320/54) e che non siano state dichiarate Ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi e indenni da leucosi bovina enzootica; tutti gli animali devono essere identificati conformemente a quanto disposto dal D.P.R. 30.4.1996, n. 317 e successive integrazioni e modificazioni.
- Chiunque intenda fruire dei pascoli estivi di questo Comune per le proprie mandrie o greggi, provenienti da territori di altri Comuni, dovrà farne domanda almeno 15 giorni prima della partenza, a mezzo del Mod. 6 (ex art. 41 R.P.V. – D.P.R. 320/54).
- I proprietari/conduttori di mandrie o greggi, che abbiano intenzione di fruire degli alpeggi di questo Comune dovranno comunicare la data di monticazione ed il luogo in cui intendono scaricare gli animali 48 ore prima dell'arrivo, a mezzo di Raccomandata AR, Telegramma o Fax. Se per qualsiasi motivo la data di monticazione ed il luogo di scarico degli animali dovessero essere variati sarà compito del proprietario/conduttore darne tempestiva comunicazione al Comune indicando data e luogo di arrivo degli animali, fatte salve le 48 ore di preavviso. Tali comunicazioni devono parimenti essere inviate al Servizio Veterinario – S.C. Sanità Animale – Area A dell'ASL TO3 ai seguenti indirizzi:
PINEROLO: Via Poirino, 9- 10064 Pinerolo (TO) – tel. 0121.235483 - fax. 0121.235424;
POMARETTO: Via Maggiore Ribet, 2 – tel. 0121/233434 – fax 0121/233459;
TORRE PELLICE: Via Matteo Gay, 19 – tel. 0121/235891 – fax 0121/235893;
AVIGLIANA: Via Monte Pirchiriano 5 – tel. 011/9764407 – fax 011/9764406;
SUSA: Piazza San Francesco, 4 – tel. 0122/621251 – fax 0122/621252.
- **Il trasferimento a piedi degli animali** verso l'alpeggio, qualora in tale attività sia coinvolto un numero di persone non coerente con le disposizioni relative alle limitazioni di spostamenti e assembramenti legate all'emergenza Covid-19 è consentito, purché non in contrasto con le norme vigenti al momento del trasferimento, alle seguenti condizioni:
 1. deve essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 2 metri tra le persone che collaborano allo spostamento degli animali;
 2. le persone che collaborano allo spostamento degli animali devono indossare mascherine facciali;
 3. il proprietario o il detentore degli animali nel caso spostamento "a piedi" deve dare avviso preventivo alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti del tragitto percorso.
- **Trasferimenti con autocarri:** le operazioni di carico e scarico degli animali devono essere condotte nel pieno rispetto delle normative vigenti, sia ordinarie sia contingibili e urgenti (Emergenza COVID-19, distanziamento sociale, uso mascherine, ecc.).

- All'atto della monticazione gli animali dovranno stazionare nel luogo indicato dal proprietario sulla comunicazione di monticazione, fino a quando le Autorità competenti non abbiano accertato la regolarità della stessa.
- In caso di cattive condizioni atmosferiche, in particolare per neviccate improvvise, si dispone l'immediata demonticazione degli animali a quote più basse per prevenire la possibilità di incidenti agli animali, nonché ai proprietari/conduttori dei medesimi.
- I cani al seguito delle mandrie e delle greggi devono essere identificati mediante tatuaggio o microchip ai sensi della L.R. 19 luglio 2004, n. 18.
- Tutti gli equini che fruiscono dei pascoli estivi di questo Comune devono essere in regola con gli obblighi di identificazione di art. 3 del Regolamento CE n. 504/2008 scortati da passaporto su cui, ai sensi del D.P.G.R. 6.9.1995 n. 3716, sia registrato l'esito negativo del test sierologico in corso di validità.
- Gli animali delle varie specie devono essere regolarmente riportati sul Mod. n. 7 (ex art. 42 R.P.V. – D.P.R. 320/1954).
- I proprietari/conduttori di mandrie o greggi, che abbiano intenzione di fruire degli alpeggi di questo Comune devono essere aderenti al Piano volontario per l'IBR ed essere stati sottoposti ai controlli previsti dal Piano. A tutela delle aziende che hanno già raggiunto una qualifica sanitaria, può essere consentito l'invio in alpeggio anche dei bovini che sono risultati sieropositivi e autorizzato il pascolo promiscuo purché siano messe in atto tutte le misure di profilassi indiretta utili ad evitare la possibile infezione in alpeggio I proprietari/conduttori di mandrie con qualifica IBR positiva, dovranno pertanto all'atto della richiesta del Mod. 7 presentare all'ASL competente territorialmente, la dichiarazione di avvenuta vaccinazione (Mod. 12) per tutti i capi dell'allevamento, eseguita nel periodo compreso tra 15 e 60 giorni prima della monticazione. Il protocollo vaccinale, se eseguito in tempi diversi, deve essere approvato dal Servizio Veterinario di Sanità Animale ed eseguito sotto la responsabilità del Veterinario Libero Professionista aziendale (DGR 4 dicembre 2020 n. 38-2475, Punto 12, lettera c).
- gli ovini di sesso maschile, identificati con marca individuale, che si intende portare in alpeggio devono essere precedentemente testati e genotipizzati; è consentita la monticazione ed il pascolo degli arieti resistenti omozigoti (ARR/ARR) fatte salve le specifiche condizioni previste (capi iscritti al LG o al RA, capi castrati).
- I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Le mandrie e le greggi trasferite senza le previste certificazioni sanitarie saranno rispedite nelle località di provenienza sotto vincolo sanitario a spese dei proprietari/conduttori.
- A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6/12/71 n. 1034 (come modificata dalla Legge 21/07/00 n. 205), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere, per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR per il Piemonte.
- Le Forze di Polizia ed i Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TO3 sono incaricate di far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Il Sindaco
Laura Richaud